

Patto parasociale relativo ad Atlantia S.p.A. – Informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), si rende noto quanto segue.

* * *

1. PREMESSA

- A.** In data 14 aprile 2022 (la “**Data Rilevante**”) (i) Edizione S.p.A. (“**Edizione**”) e Sintonia S.p.A., società il cui capitale sociale è interamente detenuto da Edizione (“**Sintonia**”), da un lato, (ii) Blackstone Infrastructure Associates (LUX) S.à r.l., società di diritto lussemburghese (l’“**Investitore**”), BIP-V Hogan (LUX) SCSp (“**BIP TopCo1**”) e BIP Hogan (LUX) SCSp (“**BIP TopCo2**”) e, congiuntamente a BIP TopCo1, “**BIP TopCo**”) entrambe società di diritto lussemburghese controllate come indicato al punto 4, dall’altro lato, e (iii) Schemaquarantadue S.p.A., società il cui capitale sociale è detenuto come indicato al punto 4 (“**HoldCo**”), e Schemaquarantatre S.p.A., società il cui capitale sociale è interamente detenuto da HoldCo (“**BidCo**”) e, congiuntamente a Edizione, Sintonia, l’Investitore e BIP TopCo, congiuntamente, le “**Parti**” e ciascuna una “**Parte**”), da un altro lato ancora, hanno sottoscritto un accordo denominato “*Investment and Partnership Agreement*” (l’“**Accordo di Investimento**” o l’“**Accordo**”) – contenente, tra l’altro, talune pattuizioni avente natura parasociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”), oggetto delle presenti informazioni essenziali – volto a disciplinare, tra l’altro, un’operazione finalizzata alla promozione, per il tramite di BidCo, di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“**Offerta**” o l’“**OPA**”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4 del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Atlantia S.p.A. (“**Atlantia**”, l’“**Emittente**” o “**Target**”) quotate sul mercato regolamentato *Euronext Milan* (“**Euronext Milan**”).
- B.** Alla Data Rilevante, BidCo ha comunicato ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF, la propria intenzione di promuovere l’OPA ai termini e alle condizioni a cui si fa riferimento nella citata comunicazione ex art. 102 TUF (il “**Comunicato 102**”) finalizzata (i) ad acquisire la totalità delle azioni di Atlantia in circolazione (incluse, per fini di chiarezza, le azioni oggetto dell’Accordo CRT (come definito alla premessa D) e le azioni proprie detenute tempo per tempo da Atlantia), ad eccezione delle n. 273.341.000 azioni di Atlantia, pari al 33,10% del relativo capitale sociale detenute da Sintonia (tali azioni e ogni altra azione di Atlantia detenuta da Edizione, Sintonia e da qualsiasi società controllante, controllata da o soggetta a comune controllo con le stesse, la “**Partecipazione Sintonia**” o le “**Azioni Sintonia**”) al corrispettivo per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta indicato nel Comunicato 102 (il “**Corrispettivo**”); e (ii) revocare dalla quotazione sull’Euronext Milan le azioni ordinarie dell’Emittente (il “**Delisting**”). Per maggiori informazioni in merito all’Offerta si rinvia al Comunicato 102, disponibile all’indirizzo www.edizione.com.
- C.** L’Accordo di Investimento prevede, tra l’altro, che:
- (a) in caso di esito positivo dell’OPA, Sintonia è impegnata a conferire in natura in HoldCo la Partecipazione Sintonia ad un valore per azione pari al Corrispettivo (l’“**Impegno Sintonia**”);
 - (b) HoldCo si è impegnata a conferire in natura in BidCo tutte le azioni conferite da Sintonia ai sensi dell’Impegno Sintonia;

- (c) BidCo non ricostituirà il flottante e adempirà all'obbligo di acquistare da chi ne faccia richiesta le azioni ordinarie di Atlantia non apportate all'Offerta ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (l'“**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF**”) ed eserciterà il diritto di acquistare le azioni ordinarie di Atlantia non apportate all'Offerta ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF (il “**Diritto di Acquisto**”). Esercitando il Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà anche all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l'“**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF**”), attivando così un'unica procedura;
- (d) nel caso in cui ad esito dell'Offerta non fosse conseguito il Delisting, si procederà all'eventuale fusione per incorporazione di Atlantia in BidCo e, successivamente, all'eventuale fusione per incorporazione di BidCo in HoldCo. In caso di Delisting, l'eventuale fusione inversa di HoldCo e di BidCo nell'Emittente.

D. Alla Data Rilevante, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“**Fondazione CRT**”) ha stipulato un accordo (l'“**Accordo CRT**”) con HoldCo e BidCo, che disciplina, tra l'altro, l'impegno di Fondazione CRT a portare in adesione all'Offerta un certo numero di azioni Atlantia da essa detenute e il suo reinvestimento in HoldCo. Per maggiori informazioni relative alle previsioni parasociali dell'Accordo CRT, si rinvia alle rispettive informazioni essenziali pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.atlantia.com.

E. All'Accordo di Investimento è allegata la bozza di uno “*Shareholders' Agreement*” (il “**Patto**”) che, alla data di pagamento del Corrispettivo (la “**Data di Esecuzione**”), sarà sottoscritto da Edizione, Sintonia, l'Investitore e BIP TopCo. Per maggiori informazioni relative alle previsioni parasociali del Patto, si rinvia alle rispettive informazioni essenziali pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.atlantia.com.

2. TIPO DI ACCORDO

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento, riprodotte in sintesi al punto 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d-*bis*) del TUF.

3. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di HoldCo, BidCo e Atlantia come meglio precisato al successivo punto 4.

In particolare, Atlantia S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza San Silvestro 8, Roma (RM), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03731380261, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 825.783.990,00, suddiviso in n. 825.783.990 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, quotate sull'Euronext Milan.

Alla Data Rilevante, l'Emittente detiene n. 6.959.693 azioni proprie, pari a circa lo 0,84% del relativo capitale sociale.

Alla Data Rilevante, si ritiene che Sintonia, pur non disponendo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e tenuto conto altresì dell'assetto dell'azionariato dell'Emittente, sia in

grado di esercitare un controllo di fatto sull'Emittente ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, c.c. e dell'art. 93 del TUF.

4. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Alla Data Rilevante, le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo vincolano le seguenti Parti.

Edizione S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza del Duomo 19, Treviso (TV), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 00778570267, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 1.500.000.000,00. Nessun soggetto esercita il controllo su Edizione. Alla Data Rilevante, Edizione, per il tramite di Sintonia, detiene indirettamente n. 273.341.000 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 33,10% del relativo capitale sociale, attribuendo pari diritti di voto.

Sintonia S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza del Duomo 19, Treviso (TV), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 97591960154, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 1.000.000,00, interamente detenuto da Edizione. Alla Data Rilevante, Sintonia detiene direttamente n. 273.341.000 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 33,10% del relativo capitale sociale, attribuendo pari diritti di voto. In generale, l'Accordo contiene impegni riguardanti, di tempo in tempo, la Partecipazione Sintonia nel suo complesso.

Blackstone Infrastructure Associates (LUX) S.à r.l., è una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita secondo il diritto del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede sociale in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del Commercio e delle Imprese (*Registre de Commerce et des Sociétés*) del Lussemburgo No. B 217.394. L'Investitore è il *general partner* di BIP TopCo1 e BIP TopCo2. Alla Data Rilevante l'Investitore non detiene azioni dell'Emittente né direttamente di HoldCo o BidCo.

BIP-V Hogan (LUX) SCSp, è una società in accomandita speciale (*société en commandite spéciale*) costituita secondo il diritto del Gran Ducato di Lussemburgo, con sede sociale in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del Commercio e delle Imprese (*Registre de Commerce et des Sociétés*) del Lussemburgo No. B 265.939. BIP TopCo1 appartiene al gruppo di fondi rappresentati o gestiti da affiliate di Blackstone Infrastructure Partners L.P. Alla Data Rilevante BIP TopCo1 non detiene azioni dell'Emittente.

BIP Hogan (LUX) SCSp è una società in accomandita speciale (*société en commandite spéciale*) costituita secondo il diritto del Gran Ducato di Lussemburgo, con sede sociale in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del Commercio e delle Imprese (*Registre de Commerce et des Sociétés*) del Lussemburgo No. B 265.937. BIP TopCo2 appartiene al gruppo di fondi rappresentati o gestiti da affiliate di Blackstone Infrastructure Partners L.P. Alla Data Rilevante BIP TopCo2 non detiene azioni dell'Emittente.

Schemaquarantadue S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza del Duomo 19, Treviso (TV), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 05320480261, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 200.000,00. Alla Data Rilevante, il capitale sociale di HoldCo è detenuto da Sintonia per il 65%, da BIP TopCo1 per il 5,25% e da BIP TopCo2 per il 29,75%. Alla Data Rilevante HoldCo non detiene azioni dell'Emittente.

Schemaquarantatre S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza del Duomo 19, Treviso (TV), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 05320480260, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 100.000,00. Alla Data Rilevante, il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo. Alla Data Rilevante BidCo non detiene azioni dell’Emittente.

5. PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NELL’ACCORDO

5.1. Regole in pendenza dell’Offerta

- (a) Dalla Data Rilevante e fino alla scadenza del sesto (6°) mese successivo alla data in cui il Corrispettivo sarà corrisposto alla fine del periodo di adesione all’OPA (rispettivamente, la “**Data di Primo Pagamento**” e il “**Periodo di Adesione**”) – o all’ultima (eventuale) data di pagamento del Corrispettivo al termine dell’eventuale riapertura dei termini dell’Offerta e/o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e/o del Diritto di Acquisto (la “**Data di Pagamento Aggiuntiva**”) – salvo diverso accordo scritto tra Edizione, Sintonia, l’Investitore e BIP TopCo, nessuna Parte diversa da BidCo potrà effettuare alcun acquisto di azioni dell’Emittente (e/o strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare, scambiare o sottoscrivere le suddette azioni) e/o assumere alcuna posizione lunga rispetto alle suddette azioni. Pertanto, Edizione, Sintonia, l’Investitore e BIP TopCo si impegnano a non, e si impegnano a fare in modo che le loro rispettive entità controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo che si qualificano come "persona che agisce di concerto" con BidCo ai sensi delle disposizioni applicabili del TUF e del Regolamento Emittenti non effettuino alcun acquisto di azioni dell’Emittente (e/o strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare, scambiare o sottoscrivere le suddette azioni) e/o assumano una posizione lunga rispetto a tali azioni, a partire dalla Data Rilevante fino alla scadenza del sesto (6°) mese successivo alla Prima Data di Pagamento o (se presente) all’ultima Data di Pagamento Aggiuntiva. Durante il medesimo periodo di tempo, BidCo - ma, in ogni caso, previo accordo scritto di Sintonia e BIP TopCo - potrà acquistare le azioni della Target (e/o strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare, scambiare o sottoscrivere le suddette azioni) e/o assumere posizioni lunghe rispetto a tali azioni ad un prezzo non superiore al Corrispettivo (in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili).
- (b) In aggiunta a quanto sopra, dalla Data Rilevante e fino alla Prima Data di Pagamento o (se prevista) all’ultima Data di Pagamento Aggiuntiva, ciascuna Parte non dovrà - e dovrà fare in modo che nessuna delle rispettive entità controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo (e, per quanto riguarda l’Investitore e BIP TopCo, qualsiasi altro soggetto che svolga attività di investimento sotto la gestione di Blackstone Inc., ivi incluse, per chiarezza, tutte le *portfolio company* di ciascuno dei suddetti soggetti) e i rispettivi amministratori, funzionari e rappresentanti (compresi quelli nominati in HoldCo e BidCo), non dovranno - direttamente o indirettamente, sollecitare, avviare, incoraggiare o comunque essere coinvolti in qualsiasi discussione o negoziazione o accordo con qualsiasi soggetto, relativa a qualsiasi transazione analoga all’Operazione (come definita nell’Accordo) (o a qualsiasi sua fase) e/o relativa al trasferimento di (e/o alla creazione o concessione di privilegi, garanzie o gravami su) qualsiasi azione della Target (e/o strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di acquistare, scambiare o sottoscrivere le suddette azioni) direttamente o indirettamente da questi detenute (incluse, per chiarezza, le Azioni Sintonia) e/o di qualsiasi azione di Sintonia (e/o strumenti finanziari

che danno diritto all'acquisto, scambio o sottoscrizione di tali azioni) e/o di qualsiasi asset rilevante del gruppo facente capo ad Atlantia e/o relativa al compimento di qualsiasi altra operazione che possa avere un effetto simile, in tutti i casi in cui una delle suddette operazioni sia alternativa e/o incompatibile con, e/o possa pregiudicare la, realizzazione dell'Operazione ("**Offerta Alternativa**"). Qualora una delle Parti riceva un'Offerta Alternativa non sollecitata o venga altrimenti contattata in relazione a una potenziale Offerta Alternativa, tale Parte, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, dovrà rifiutare di impegnarsi con qualsiasi terza parte in relazione all'Offerta Alternativa e dovrà prontamente informare le altre Parti non appena possibile della natura e dei dettagli dell'Offerta Alternativa.

- (c) In aggiunta a quanto previsto dal precedente punto (b), le Parti riconoscono, concordano e si impegnano (ciascuna per quanto di propria competenza) che, fino alla data in cui il Patto sarà eventualmente sottoscritto dalle Parti (i) nessuna Parte potrà effettuare alcun trasferimento diretto o indiretto di azioni in HoldCo (fatta eccezione per determinati trasferimenti interni individuati nell'Accordo) e/o BidCo e/o creare qualsiasi pegno, garanzia o gravame sulle azioni di HoldCo e/o BidCo ad eccezione di alcuni casi previsti dall'Accordo; e (iii) Edizione non potrà effettuare alcun trasferimento diretto delle proprie azioni in Sintonia in conseguenza del quale Edizione perderebbe il controllo su Sintonia.
- (d) Le Parti riconoscono e convengono espressamente che eventuali modifiche ai termini e alle condizioni dell'Offerta potranno essere decise e/o apportate da BidCo solo con il preventivo accordo scritto di Sintonia e BIP TopCo ai sensi dell'Accordo.
- (e) Nel caso in cui anche una sola delle condizioni di efficacia dell'Offerta (le "**Condizioni dell'Offerta**") non venga soddisfatta e BidCo non eserciti il suo diritto di rinunciare o di modificarla, in tutto o in parte, l'Offerta non sarà completata e l'Accordo sarà considerato automaticamente risolto e inefficace e le Parti saranno liberate da tutti gli obblighi assunti in virtù dello stesso, ad eccezione, tra l'altro, di talune disposizioni di cui all'Accordo.

5.2. Azioni e Attività entro la Data di Primo Pagamento

Al termine del Periodo di Adesione, BidCo divulgherà il comunicato sui risultati dell'Offerta in applicazione alle, e ai fini delle, disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili e - subordinatamente alla realizzazione delle Condizioni dell'Offerta (o, a seconda dei casi, alla rinuncia alle stesse) - nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e, ove richiesto, entro i termini stabiliti nel documento d'offerta che sarà pubblicato dall'Offerente ai sensi dell'art. 102, comma 4, TUF e, in ogni caso, non oltre il secondo (2°) giorno di borsa aperta precedente la Data di Primo Pagamento:

- (a) le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, effettueranno, compiranno, eseguiranno e attueranno - nonché, a seconda dei casi, si impegneranno a fare in modo che i competenti organi sociali di HoldCo e/o BidCo effettuino, compiano, eseguano e attuino – tutte le azioni necessarie ai fini:
 - (i) dell'esecuzione del conferimento in natura delle Azioni Sintonia in HoldCo per un valore pari al Corrispettivo per ogni Azione Sintonia (il "**Conferimento Azioni Sintonia in HoldCo**") mediante l'esecuzione dell'aumento di capitale HoldCo riservato alla sottoscrizione di Sintonia, a favore della quale verranno emesse azioni di categoria A di HoldCo (il "**Aumento di Capitale HoldCo Sintonia**");

- (ii) della patrimonializzazione di HoldCo mediante (i) la sottoscrizione e il versamento da parte di BIP TopCo dell'aumento di capitale HoldCo (o una parte dello stesso) riservato alla sottoscrizione di BIP TopCo, a favore della quale verranno emesse azioni di categoria B di HoldCo, e (y) le risorse finanziarie derivanti dal contratto "*Bridge Loan*" a favore di HoldCo;
- (iii) dell'esecuzione del conferimento in natura delle Azioni Sintonia in BidCo per un valore pari al Corrispettivo per ogni Azione Sintonia, nonché della patrimonializzazione di BidCo mediante la sottoscrizione e il versamento dell'aumento di capitale in denaro di BidCo da parte di HoldCo e/o mediante altre forme di versamento di capitale o finanziamenti soci da parte di HoldCo,

tutto quanto sopra in conformità alle disposizioni dell'Accordo al fine di assicurare che, entro e non oltre il secondo (2°) giorno di borsa aperta precedente la Data di Primo Pagamento, BidCo disponga di tutti i fondi necessari per completare il pagamento del Corrispettivo dovuto per le azioni della Target portate in adesione all'Offerta secondo quanto previsto nel punto (c) di cui *infra*;

- (b) alla Data di Primo Pagamento, BidCo procederà al pagamento del Corrispettivo per le azioni della Target portate in adesione all'Offerta;
- (c) BidCo compirà ed eseguirà tutte le azioni e le attività connesse al perfezionamento dell'Offerta, ivi inclusa la divulgazione delle comunicazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

5.3. Conferimento Azioni Sintonia

Le Parti riconoscono e convengono che il pagamento da parte di Sintonia dell'Aumento di Capitale HoldCo Sintonia sottoscritto da Sintonia ai sensi dell'Accordo, sarà effettuato, previo avveramento delle Condizioni di Offerta (ovvero, a seconda dei casi, previa rinuncia alle stesse) esclusivamente mediante il Conferimento Azioni Sintonia in HoldCo.

5.4. Post Offerta

- (a) Qualora: (i) il Delisting non sia raggiunto a seguito dell'Offerta (inclusa qualsiasi riapertura dei termini dell'Offerta e/o a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e/o del Diritto di Acquisto); e (ii) BidCo rinunci alla Condizione Soglia (come definita nel Comunicato 102) le Parti (A) hanno concordato di conseguire il Delisting - in ogni caso dopo averne valutato tutte le relative implicazioni, anche in relazione alle possibili conseguenze sull'indebitamento finanziario e su concessioni e altri accordi rilevanti di Target e del gruppo facente capo ad Atlantia - mediante una fusione per incorporazione di Target in BidCo (o con e in qualsiasi controllata non quotata di Target) (la "**Fusione Diretta**") e (B) qualora la Fusione Diretta venga effettivamente attuata e successivamente all'efficacia di tale Fusione Diretta, si sono impegnate ad attuare successivamente una fusione per incorporazione dell'entità risultante dalla Fusione Diretta in HoldCo, in ciascuna delle circostanze di cui alle precedenti lettere (A) e (B) nei tempi e con le modalità necessarie al rispetto (x) di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili (ivi incluso l'art. 2501-*bis* c.c.) e (y) degli obblighi contenuti nella documentazione individuata nell'Accordo.
- (b) Qualora: (i) il Delisting non venisse raggiunto a seguito dell'Offerta (inclusa qualsiasi riapertura dei termini dell'Offerta e/o a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e/o del Diritto di Acquisto); e (ii) BidCo rinunciasse alla Condizione Soglia, le Parti valuteranno in buona fede

l'opportunità di acquistare ulteriori azioni di Atlantia non portate in adesione all'Offerta ad un prezzo non superiore al Corrispettivo.

- (c) Qualora, invece, il Delisting venisse raggiunto a seguito dell'Offerta (inclusa qualsiasi riapertura dei termini dell'Offerta e/o a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e/o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e/o del Diritto di Acquisto), le Parti – salvo che ciò non determini o non sia probabile che determini alcuna significativa conseguenza pregiudizievole sull'indebitamento finanziario e su concessioni e altri accordi rilevanti di Target e del gruppo facente capo ad Atlantia – si sono impegnate a effettuare una fusione per incorporazione di HoldCo e BidCo in Target, nei tempi e con le modalità necessarie al rispetto (x) di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili (ivi incluso l'art. 2501-bis c.c.) e (y) degli obblighi contenuti nella documentazione individuata nell'Accordo.
- (d) Resta inteso che, nel caso in cui BidCo decida di rinunciare alla Condizione Soglia, le Parti negozieranno in buona fede, *inter alia* qualsiasi modifica e/o integrazione all'Accordo che possa essere necessaria e/o opportuna per regolare in modo più dettagliato le operazioni di fusione di cui sopra, ovvero accordi alternativi ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti da determinati finanziamenti.

5.5. Patto Parasociale, Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Target, adozione dello statuto

Le Parti riconoscono e convengono che, alla Data di Primo Pagamento, ciascuna delle Parti sottoscriverà il Patto. Per maggiori informazioni relative alle previsioni parasociale del Patto, si rinvia alle rispettive informazioni essenziali pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.atlantia.com.

Edizione e Sintonia - ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e, in ogni caso, agendo nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili - si adopereranno affinché, nel più breve tempo possibile dopo la Data di Primo Pagamento e nei termini previsti dal Patto, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ordinaria della Target si dimetta e convochi un'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali, che dovrà avvenire in conformità alle applicabili disposizioni del Patto.

6. DURATA DELL'ACCORDO E DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI IVI CONTENUTE

Le disposizioni dell'Accordo sono entrate in vigore alla Data Rilevante, ad eccezione degli impegni assunti dalle Parti ai sensi dei punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 che precedono, che sono subordinati all'avveramento delle Condizioni di Offerta (o alla loro rinuncia o modifica), fermo restando che il Patto entrerà in vigore solo al momento della sua sottoscrizione, che si prevede avverrà alla Prima Data di Pagamento.

L'Accordo resta comunque soggetto a quanto previsto dall'art. 123 TUF.

7. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 93 TUF

Alla Data Rilevante, si ritiene che Sintonia, pur non disponendo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e tenuto conto altresì dell'assetto dell'azionariato dell'Emittente, sia in grado di esercitare un controllo di fatto sull'Emittente ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, c.c. e dell'art. 93 del TUF.

8. DEPOSITO A REGISTRO DELLE IMPRESE

L'Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi in data 19 aprile 2022.

9. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NEL PATTO

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.atlantia.com.

19 aprile 2022